

IT
E-002339/2026
Risposta di Jessika Roswall
a nome della Commissione europea
(25.8.2026)

La direttiva quadro sulle acque¹ impone agli Stati membri di prevenire il deterioramento dello stato dei corpi idrici e di effettuare una valutazione preliminare delle potenziali conseguenze di un nuovo progetto qualora questo dovesse rappresentare un rischio in tal senso. La valutazione può essere combinata con una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o con altre valutazioni richieste dal diritto dell'UE o nazionale. La direttiva quadro sulle acque stabilisce anche condizioni restrittive in base alle quali può essere invocata un'esenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva stessa per autorizzare un progetto anche se questo dovesse comportare il deterioramento dello stato del corpo idrico interessato².

Sulla base delle informazioni disponibili, le autorità nazionali competenti hanno valutato il potenziale impatto del progetto sull'acqua nell'ambito della VIA e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e il Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio" della città metropolitana di Roma non hanno espresso alcuna obiezione né formulato pareri positivi con riserve. Pertanto, in questo caso la Commissione non ha alcun elemento per concludere che la direttiva quadro sulle acque non sia stata applicata correttamente dall'Italia. Nel suo ruolo di custode dei trattati, la Commissione monitora il rispetto del diritto dell'UE da parte degli Stati membri, concentrando il proprio intervento su questioni sistemiche di non conformità³. Spetta agli organi giurisdizionali nazionali accertare l'osservanza del diritto dell'UE nei singoli casi.

Alla luce di quanto precede, la Commissione non prevede, in questa fase, di includere la questione nella procedura di dialogo pre-infrazione (prima nota come Pilot) menzionata dagli onorevoli deputati in merito alla gestione dei rifiuti nel Lazio.

¹ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1), modificata dalla direttiva 2014/101/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014 (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 32).

² Il 26 maggio 2026 la Commissione ha pubblicato "Orientamenti per l'attuazione della direttiva quadro Acque durante il rilascio delle autorizzazioni per nuovi progetti e attività esistenti in particolare nel settore minerario" allo scopo di fornire chiarimenti in linea con la recente modifica della legislazione in materia di acque (direttiva quadro sulle acque, direttiva sugli standard di qualità ambientale e direttiva sulle acque sotterranee) (GU C, C/2026/2836).

³ Come indicato nella comunicazione del 19 gennaio 2017, "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione", C/2016/8600 (GU C 18 del 19.1.2017), e nella comunicazione del 13 ottobre 2022, "Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati", COM(2022) 518 final.